

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5521

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(TERZI DI SANT'AGATA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GRILLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012

Presentato il 10 ottobre 2012

ONOREVOLI DEPUTATI !

1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da 20 articoli.

L'articolo 1 chiarisce il significato della terminologia utilizzata.

L'articolo 2 illustra i principi generali dell'Accordo.

L'articolo 3 individua le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento. L'Autorità centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale. L'Autorità centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'interno.

L'articolo 4 enuncia le condizioni per il trasferimento. Tali condizioni prevedono che il condannato sia cittadino dello Stato

ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che non vi siano procedimenti penali a carico del trasferito, che lo stesso debba scontare ancora come minimo un anno di pena, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento da Stato ricevente e Stato trasferente.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo di informazione ai sensi del quale ogni persona condannata, alla quale può essere applicato l'Accordo, deve essere informata dallo Stato trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

L'articolo 6 detta le modalità secondo cui deve essere effettuata la richiesta di trasferimento ed elenca la documentazione necessaria a sostegno della predetta.

L'articolo 7 stabilisce che il consenso al trasferimento debba essere volontario ed informato.

L'articolo 8 subordina la decisione relativa al trasferimento alla previa verifica di conformità dello stesso con le finalità dell'Accordo, affinché esso favorisca il reinserimento sociale del condannato. L'articolo prevede inoltre che le Autorità degli Stati contraenti considerino, tra gli altri fattori, la gravità del reato commesso, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

L'articolo 9 disciplina la continuazione dell'esecuzione della condanna, fatto salvo

quanto stabilito dall'articolo 11 dell'Accordo, ovvero rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato trasferente.

L'articolo 10 precisa le modalità di eventuale revisione della sentenza di condanna, stabilendo che esse siano di esclusiva competenza dello Stato trasferente.

L'articolo 11 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e indulto.

L'articolo 12 stabilisce i casi di cessazione dell'esecuzione della pena.

L'articolo 13 regola lo scambio di informazioni concernenti l'esecuzione.

L'articolo 14 disciplina le modalità dell'eventuale transito del condannato trasferito sul territorio di uno Stato terzo.

L'articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso siano a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

L'articolo 16 prescrive l'uso della lingua inglese per le domande di trasferimento e i documenti allegati.

L'articolo 17 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie.

L'articolo 19 disciplina le modalità di consegna del trasferito.

L'articolo 20 detta le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che esso sia soggetto a ratifica, che abbia durata illimitata, e che possa comunque essere emendato o revisionato secondo le modalità concordate.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India.

1. Accordo sul trasferimento di persone condannate.

L'Accordo in questione ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse al trasferimento, per via aerea, di detenuti italiani a causa di reati commessi nella Repubblica dell'India, consentendo loro di scontare la pena in Italia.

Da notizie assunte presso il competente ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie indiane venti cittadini italiani.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia — in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti e considerata l'estensione geografica del territorio indiano — almeno altri dieci detenuti.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica dell'India verso l'Italia è pari mediamente ad euro 950,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 20 detenuti

euro 950,00 (passaggio aereo) x 20 (numero detenuti *max* annuo)
= euro 19.000,00

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun condannato da trasferire in Italia ed una diaria di euro 63,57 (colonna C della tabella B del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006 e ulteriormente ridotta di un terzo poiché l'alloggio viene corrisposto come voce autonoma di spesa) da riconoscere a ciascun accompagnatore. A detto importo si aggiungono per ciascun accompagnatore euro 6,15 per oneri sociali (4,55 euro) e IRAP (1,60 euro) a carico dello Stato, così calcolati: euro 63,57 — euro 51,65 (quota

esente) = euro 11,92; euro 11,92 x 1,58 (coefficiente di lordizzazione) = euro 18,83, il cui 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) è pari, appunto, ad euro 6,15.

Pertanto, la diaria al lordo degli oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari a euro 69,72 (euro 70 in cifra tonda).

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a circa 1.560 euro (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.

Pertanto, considerato per i due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Italia una missione di due giorni per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

Totale accompagnatori: 2 per ciascun condannato (20) = 40 accompagnatori.

Biglietto aereo Roma-Nuova Delhi andata e ritorno per 1 accompagnatore: euro 1.560 + euro 78 (maggiorazione 5 per cento ex articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = euro 1.638; euro 1.638 x 2 accompagnatori x 20 missioni annue = euro 65.520;

Spese di missione per 1 accompagnatore: euro 70 (diaria al lordo oneri a carico dello Stato) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione = euro 280.

280 x 20 missioni annue = euro 5.600.

Spese di pernottamento euro 100 x 2 accompagnatori x 1 notte = euro 200.

euro 200 x 20 missioni annue = euro 4.000.

Totale spese di missione euro 75.120.

2. Spese di traduzione degli atti e dei documenti.

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in euro 4.500,00.

Complessivamente l'onere annuo recato dall'Accordo sul trasferimento di persone condannate viene quantificato in euro 19.000 per il viaggio dei venti condannati da trasferire + euro 75.120 per la missione degli accompagnatori + euro 4.500,00 per le spese di traduzione atti e documenti): euro 98.620.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo in materia di trasferimento dei detenuti è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da poter scontare la pena comminata nell'altro Stato nel proprio Paese di origine. In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri indiane, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure. Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali la presente convenzione mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella « pena nella pena » rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori dal proprio Paese.

Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 730-746 del codice di procedura penale che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica della convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'accordo rispetta i principi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). La ratifica dell'accordo avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

In ragione della natura dell'atto in esame non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data dell'ultima notifica. Ogni Stato contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici, l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi eccezion fatta per la ratifica. I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'accordo in oggetto, intervenuto tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India e vertente sul trasferimento delle persone condannate, è stato firmato a Roma il 10 agosto 2012.

Tale strumento negoziale bilaterale si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 730-746 del codice di procedura penale che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica della convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e l'India sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di specifici accordi per regolarli. Il 10 agosto 2012 è stato sottoscritto a Roma l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate. Con il presente Accordo sarà consentito ai cittadini italiani reclusi in India di scontare la propria condanna in Italia e ai cittadini indiani di scontare nel proprio Paese le sentenze di condanna pronunciate nei loro confronti dalle autorità giudiziarie italiane.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'estensione dei rapporti commerciali tra i due Stati e la sempre più frequente presenza di cittadini dell'uno Stato sul territorio dell'altro ha determinato un evidente aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza nonché la necessità di concludere un trattato. Si è inteso in tal modo ovviare al problema della impossibilità di consentire ai cittadini italiani condannati in India di scontare in Italia la sentenza di condanna al fine di sottrarli al regime carcerario indiano e di permettere loro il reinserimento nello Stato di cittadinanza.

Nel contempo la circostanza che il cittadino indiano condannato in Italia possa essere, con il suo consenso, trasferito in India per ivi scontare la sentenza di condanna pronunciata dalle autorità giudiziarie italiane tende, se pur parzialmente, ad alleviare la tensione carceraria degli istituti di detenzione italiani.

Sotto il profilo statistico, si rappresenta come attualmente i cittadini italiani detenuti in India siano venti e i cittadini indiani detenuti in Italia in esecuzione della pena siano quarantadue.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Gli obiettivi perseguiti sono rappresentati dal: reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza; rimpatrio dei cittadini italiani per l'espiazione della pena in Italia; redistribuzione della popolazione carceraria secondo criteri omogenei e maggiore facilità nel trattamento carcerario di persone che hanno la cittadinanza dello Stato di esecuzione.

Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo sono costituiti dal numero dei detenuti indiani che scontano la pena negli istituti penitenziari italiani, dal numero dei cittadini indiani trasferiti in India e dal numero dei cittadini italiani rimpatriati.

E) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta sono: il Ministero della giustizia, le autorità giudiziarie, gli istituti penitenziari, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati e, soprattutto, i detenuti italiani in India e i detenuti indiani in Italia.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Nella fase negoziale, le Parti si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero ed i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 in ordine alla tutela e alla visita. Il presente intervento regolatorio si rivolge ai detenuti già condannati in via definitiva, mentre per l'assistenza giudiziaria in materia penale e per l'estradizione dei detenuti in attesa

di giudizio, le Parti hanno concordato di rimettere le questioni ad altri interventi.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto avrebbe significato il congelamento della situazione attuale senza possibilità per i detenuti di espiare la pena presso le carceri dei rispettivi Paesi.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Opzioni alternative di intervento regolatorio sono state valutate con esito negativo in quanto non si poteva negoziare un accordo diverso da quello stipulato. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate poiché l'India non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla predetta Convenzione.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'opzione regolatoria proposta si giustifica per favorire la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in particolare con riferimento al reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza, e per ridurre l'affollamento degli istituti penitenziari. La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici curati annualmente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella riduzione del numero dei cittadini indiani detenuti presso le carceri italiane e nel reinserimento sociale delle persone condannate. Tale ultimo risultato riguarderà sia i cittadini indiani che sconteranno la pena nel Paese di cittadinanza, sia i cittadini italiani che potranno ritornare in Italia

a espiare la pena con benefici effetti anche sulle condizioni di accettazione dello stato carcerario.

Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

L'intervento regolatorio prevede obblighi informativi a carico dello Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata.

Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato, sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.

Le rispettive amministrazioni giudiziarie sono tenute ad informare, tramite i rispettivi Ministeri della giustizia, delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di un cittadino dell'altro Stato.

I condannati detenuti presso le carceri dell'altro Paese dovranno essere informati dalle competenti autorità carcerarie della possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza nonché delle decisioni prese in merito alla richiesta di trasferimento.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è potuto procedere ad alcuna comparazione per le motivazioni di cui alla sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le strutture pubbliche sono già in grado di operare con le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda gli oneri previsti dall'Accordo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'Accordo sono le rispettive Amministrazioni giudiziarie dei due Stati.

Tuttavia anche il Ministero dell'interno è coinvolto in quanto curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia per il trasferimento da e verso l'estero della persona condannata.

Il Ministero degli affari esteri è, inoltre, chiamato a dare e ricevere le opportune informative tramite la propria rete diplomatico-consolare.

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione. L'entrata in vigore dell'Accordo, inoltre, consente l'inserimento nella Banca Dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del Ministero, tra gli accordi in vigore sul piano internazionale.

Vi è, poi, una informativa capillare, a cura delle cancellerie consolari, direttamente ai detenuti interessati, nel corso di visite carcerarie e/o ai familiari che seguono le vicende del congiunto detenuto, circa la possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

L'Accordo ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico.

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.

Inoltre, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta VIR, a cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio indiano.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione previste dall'Accordo

di cui alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, d'ora in avanti denominate "GLI STATI CONTRAENTI,"

DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale,

HANNO CONVENUTO quanto segue.

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- a) "condanna" è qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita;
- b) "sentenza" è una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
- c) "Stato Trasferente" è lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
- d) "persona condannata" è la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una sentenza pronunciata del giudice;
- e) "Stato Ricevente" è lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di scontare la sua pena o quel che ne resta;

Articolo 2
Principi Generali

- 1) Secondo le disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente può essere trasferita nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli è stata inflitta. A tale proposito, e a norma del presente Accordo, egli può manifestare allo Stato Trasferente o a quello Ricevente, la propria volontà di essere trasferito.
- 2) Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato Ricevente o da quello Trasferente.

- 3) Il trasferimento può essere richiesto da una persona condannata che è cittadina di uno degli Stati Contraenti o anche da terzi aventi titolo ad agire per suo conto e a norma delle leggi dello Stato Contraente.
- 4) Il presente Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.

Articolo 3

Autorità Centrali

- 1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali degli Stati Contraenti.
- 2) L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia — Dipartimento per gli Affari di Giustizia — Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'Interno.
- 3) In caso uno Stato Contraente cambia Autorità Centrale, dovrà notificarlo all'altro attraverso i canali diplomatici.

Articolo 4

Condizioni per il trasferimento

Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente;
- b) la sentenza è definitiva;
- c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza;
- d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento;
- e) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento;
- f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5

Obbligo di fornire informazioni

Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Accordo, deve essere informata dallo Stato Trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

Articolo 6

Richiesta e documenti a sostegno

1) Ogni persona condannata può richiedere di essere trasferita in conformità al presente Accordo avanzando domanda scritta alle competenti autorità dello Stato Trasferente o dello Stato Ricevente.

2) Se la persona condannata presenta la richiesta allo Stato Ricevente, esso dovrà trasmetterla allo Stato Trasferente;

3) Lo Stato Trasferente trasmette allo Stato Ricevente:

a) se la richiesta è presentata allo Stato Trasferente, una copia di tale richiesta;

b) nome, data e luogo di nascita e residenza, se conosciuta, nello Stato Ricevente della persona condannata, insieme a copia del passaporto o di qualunque altro documento d'identità e, laddove possibile, le impronte digitali;

c) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;

d) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;

e) copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;

f) copia delle disposizioni di legge su cui è fondata la sentenza;

g) una dichiarazione che indichi la parte della condanna già scontata, oltre ad informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;

h) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato Trasferente ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato Ricevente;

i) una dichiarazione dello Stato Trasferente nella quale si acconsente al trasferimento della persona condannata.

- Al fine di giungere ad una decisione sulla base di una richiesta formulata in conformità a questo Accordo, lo Stato Ricevente invierà i seguenti documenti ed informazioni allo Stato Trasferente, a meno che uno dei due non abbia già deciso di non acconsentire al trasferimento;
- a) una dichiarazione o un documento che indichi che la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente;
 - b) l'eccezione della legge in vigore nello Stato Ricevente che prevede che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato Trasferente costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
 - c) una dichiarazione sugli effetti di legge o regolamenti relativi alla durata e all'applicazione della condanna nello Stato Ricevente a trasferimento avvenuto della persona condannata, compresa, se possibile, una dichiarazione sugli effetti del comma 3, Art. 9 del presente Accordo sul trasferimento;
 - d) la disponibilità dello Stato Ricevente ad acconsentire al trasferimento della persona condannata e l'impegno a somministrare il restante della pena;
 - e) qualsiasi ulteriore informazione o documento lo Stato Trasferente consideri necessario.
- 5) Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto e devono essere indirizzate alle Autorità centrali degli Stati Contraenti.

Articolo 7

Consenso e verifica

- 1) Lo Stato Trasferente garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato Trasferente.
- 2) Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato Ricevente lo richieda espressamente, lo Stato Trasferente deve dare a quest'ultimo la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato Ricevente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato in modo volontario e con piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.

Articolo 8Decisione

Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformità alla finalità che si intende perseguire con il presente Accordo, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le autorità degli Stati Contraenti considerano, tra gli altri fattori, la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonché la gravità del reato commesso, le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Articolo 9Continuazione dell'esecuzione della condanna

- 1) Salvo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Accordo, le autorità dello Stato Ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.
- 2) L'esecuzione della sentenza sarà disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sarà competente per l'adozione di tutte le relative decisioni.
- 3) Se la condanna è per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato Trasferente, adeguare la pena ad una prevista dal proprio ordinamento per un reato simile. Riguardo la natura e la durata, la pena così modificata dovrà corrispondere il più possibile a quella inflitta dalla condanna nello Stato Trasferente. Non dovrà, tuttavia, aggravare né per natura né per durata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.

Articolo 10Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato Trasferente ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 11Grazia, amnistia, indulto

- 1) Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.

- 2) Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 12

Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Articolo 13

Informazioni concernenti l'esecuzione

Lo Stato Ricevente fornirà informazioni allo Stato Trasferente:

- a) quando l'esecuzione della pena è stata completata;
- b) se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prenderà provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che scontò il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformità alle leggi dello Stato Ricevente.
- c) se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.

Articolo 14

Transito

- 1) Se uno Stato Contraente entra in accordi per il trasferimento di una persona condannata con uno Stato terzo, l'altro deve cooperare per facilitarne l'eventuale transito attraverso il proprio territorio. Lo Stato nel cui territorio la persona trasferita è diretta dovrà presentare preventivamente richiesta di transito all'altro.
- 2) Uno Stato potrà rifiutare il transito se la persona condannata è un proprio cittadino.
- 3) Le richieste di transito e le risposte saranno comunicate a norma dell'articolo 3 del presente Accordo.

Articolo 15

Spese

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato Ricevente, tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.

Lo Stato Ricevente può, tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte.

Articolo 16

Lingua

Le domande di trasferimento e i documenti allegati saranno in inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

Articolo 17

Ambito di Applicazione

Il presente Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 18

Risoluzione delle controversie

- 1) Le Autorità Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo.
- 2) Se le Autorità Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sarà risolta attraverso canali diplomatici.

Articolo 19

La Consegna delle Persona Condannata

La consegna della persona trasferita da parte dello Stato Trasferente a quello Ricevente dovrà avvenire in una località concordata tra i due Stati. Lo Stato Ricevente è responsabile del trasporto del detenuto dallo Stato Trasferente ed anche della custodia della persona condannata al di fuori del proprio territorio.

Articolo 20

Disposizioni Finali

1) Il presente Accordo è subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure giuridiche necessarie alla entrata in vigore dell'Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese, dalla data dell'ultima notifica.

2) Ogni emendamento o modifica al presente Accordo concordato dagli Stati Contraenti, avrà validità come l'Accordo stesso.


3) L'Accordo avrà validità per un periodo indeterminato. Tuttavia, può essere rescisso da ciascuno degli Stati Contraenti mediante preavviso scritto all'altro. La conclusione avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla data di tale preavviso.

4) Nonostante la rescissione, questo Accordo continuerà ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone che sono state trasferite, in conformità di questo Accordo, prima della data in cui tale rescissione ha effetto.


In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 10 del mese VIII dell'anno 2012 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, hindi ed inglese _____ tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di diversità di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica dell'India



AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India, hereinafter referred to as "The Contracting States",

DESIRING to develop their cooperation on the transfer of sentenced persons in order to facilitate their social rehabilitation;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

- a) "sentence" shall be any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court for the commitment of a criminal offence for a determinate period of time or for life imprisonment;
- b) "judgment" shall be a decision of a court imposing a sentence;
- c) "Transferring State" shall be the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been, transferred;
- d) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgement passed by a criminal court;
- e) "Receiving State" shall be the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof.

Article 2
General principles

- 1) A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other, in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the Transferring or the Receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
- 2) Transfer may be requested by either the Transferring or the Receiving State.
- 3) Transfer may also be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State.
- 4) The present Agreement shall not apply if the sentenced person has been convicted for an offence under the military law.

Article 3
Central Authorities

- 1) Requests for transfer shall be sent through the Central Authorities of the Contracting States.
- 2) The Central Authority for the Government of the Republic of Italy shall be the Ministero della Giustizia — Dipartimento per gli Affari di Giustizia — Direzione Generale della Giustizia Penale (Ministry of Justice — Department for Justice Affairs — Directorate General for Criminal Justice).
The Central Authority for the Government of the Republic of India shall be the Ministry of Home Affairs.
- 3) In case a Contracting State changes its Central Authorities, it shall notify the other through diplomatic channels.

Article 4
Conditions for transfer

A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:

- a) the sentenced person is a national of the Receiving State;
- b) the judgment is final;
- c) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the Transferring State in which his presence is required;
- d) at the time of receipt of the request for transfer, the sentence still to be served by the sentenced person is at least one year;
- e) the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his/her age or physical or mental condition, by any other person entitled to act on his behalf;
- f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- g) the Transferring and Receiving States agree to the transfer.

Article 5
Obligation to provide information

Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the Transferring State of the substance of this Agreement and of the legal consequences of transfer.

Article 6

Request and supporting documents

- 1) Any sentenced person may request to be transferred under this Agreement submitting a written request to the authorities of either the Transferring or Receiving State.
- 2) If the request is submitted by the sentenced person to the Receiving State that State shall transmit it to the Transferring State.
- 3) The Transferring State shall transmit to the Receiving State the following:
 - a) in case the request is submitted to the Transferring State, a copy of that request;
 - b) name, date of birth, place and address in the Receiving State, if any, of the sentenced person, along with a copy of his passport or any other personal identification documents and fingerprints, as possible;
 - c) information on the nature, duration and date of commencement of the sentence;
 - d) a statement of the facts upon which the sentence was based;
 - e) a certified true copy of the final judgment;
 - f) a copy of the law provisions on which the sentence is based;
 - g) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission of sentence or any other element to the enforcement of the sentence;
 - h) whenever appropriate, any medical or social report on the sentenced person, any information on his/her treatment in the Transferring State and any recommendation for continuing his/her treatment in the Receiving State;
 - i) a statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the sentenced person.
- 4) For the purpose of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Receiving State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
 - a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving State;
 - b) a copy of the relevant law of the Receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
 - c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 3 of Article 9 of this Agreement on his transfer;

- d) the willingness of the Receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence still to be served;
- e) any other information or document which the Transferring State may consider necessary.
- 5) Any request and any reply shall be made in writing and addressed to the Central Authorities of the Contracting States.

Article 7 Consent and its verification

- 1) The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring State.
- 2) If the Receiving State makes express request, before the transfer is carried out, the Transferring State shall grant the other an opportunity to verify, through an official appointed in compliance with the law of the Receiving State, that the consent of the sentenced person is given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof.

Article 8 Decision

The authorities of the Contracting States, before deciding on the transfer of a sentenced person in compliance with the aims of this Agreement, in order to favour and facilitate the social rehabilitation of the convicted person shall consider, among other factors, the sovereignty, security and any other essential interest of the State, as well as the seriousness of the offence committed, any previous conviction, the social and family bonds with the environment of origin and health conditions.

Article 9 Continued enforcement of sentence

- 1) Save as provided under Article 11 of this Agreement, the Authorities of the Receiving State shall continue to enforce the sentence complying with the nature and duration of the sentence inflicted by the judgment of the Transferring State.
- 2) The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.
- 3) If the sentence is by its nature or duration or both, incompatible with the law of the Receiving State, that State may, with the prior consent of the Transferring State, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgement of the Transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the Transferring State.

Article 10
Review of judgment

The Transferring State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.

Article 11
Pardon, Amnesty or Commutation

1) Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its domestic law, giving immediate communication thereof to the other State.

2) The Receiving State, after being informed of one of the above measures of clemency, shall immediately enforce it in compliance with its own laws.

Article 12
Termination of enforcement

The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which that sentence ceases to be enforceable.

Article 13
Information on enforcement of sentence

The Receiving State shall inform the Transferring State:

- a) when the enforcement of the sentence has been completed;
- b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases, the Receiving State shall take measures to secure his arrest for the purpose of serving the remainder of his sentence and render him also liable for escaping from prison under the relevant law of the Receiving State;
- c) if the Transferring State requests a special report.

Article 14
Transit

1) If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of a sentenced person with any third State, the other shall cooperate in order to facilitate the transit of the said sentenced person through its territory.

The State where the person transferred is directed shall submit to the other State a request for transit in advance.

2) A State may refuse to grant transit if the sentenced person is one of its nationals.

3) Requests for transit and relevant replies shall be communicated as per Article 3 of this Agreement.

Article 15**Costs**

1) Any cost deriving from the enforcement of this Agreement shall be borne by the Receiving State, except for costs incurred exclusively on the territory of the Transferring State.

2) The Receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of costs of transfer from the sentenced person or from any other source.

Article 16**Language**

Requests and supporting documents shall be in English or accompanied by a translation into English.

Article 17**Scope of Application**

This Agreement shall apply to the enforcement of sentences imposed before or after its entry into force.

Article 18**Settlement of Disputes**

1) The Central Authorities shall endeavour to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.

2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

Article 19**Handing Over of Sentenced Persons**

The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the Transferring and Receiving States. The Receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside its territory.

Article 20**Final Provisions**

1) This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.

2) Any amendment or modification to this Agreement agreed upon by the Contracting States shall come into force as the Agreement itself.


3) The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either Contracting State by giving a written notice of termination to the other. The termination shall take effect after six months from the date of such notice.


4) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at ROME on the 10th day of VI, 2012
in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy




For the Government
of Republic of India

€ 2,00



16PDL0063810